

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 30-6196

**Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari, ai sensi del d.p.r. 290/2001, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle autorizzazioni, ai termini del D.Lgs. 150/2012. Disposizioni transitorie.**

A relazione degli Assessori Cavallera, Sacchetto:

vista la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. L 309 del 24/11/2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;

visto il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in data 14 agosto 2012 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 S. O. del 30/08/2012;

considerato che l'articolo 6, comma 1, ("Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari") del citato D.lgs. 150/2012 prevede che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

considerato che il suddetto PAN, che allo stato è ancora in fase di approvazione, dovrà definire, secondo quanto previsto dall'art 7, comma 2, del D.lgs. 150/2012, i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:

- a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I del PAN;
  - b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
  - c) le modalità di valutazione;
  - d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
  - e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
  - f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
- i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 150/2012, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono le autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, per i distributori e per i consulenti, nonché l'autorità responsabile, a livello territoriale, per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema di formazione e del rilascio delle abilitazioni;

visto che, prima dell'approvazione del D.lgs. 150/2012, i certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, nonché le autorizzazioni all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, erano rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante: "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", ora parzialmente abrogato ai sensi dell'art. 26 del sopracitato D.lgs 150/2012;

tenuto conto che, per quanto riguarda la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, la L.R. 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" prevede:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), riserva in capo alla Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, delle seguenti funzioni:
  - a) legislazione, normative, disposizioni e direttive;
  - b) indirizzo e coordinamento delle funzioni;

visto che, ai sensi dell'art. 6 lettere a) e b) della L.R. 17/99 sopra richiamata, la Direzione Agricoltura – Settore Servizi di Sviluppo Agricolo (ora Servizi alle Imprese) annualmente ha provveduto a definire, tramite specifica determinazione, le disposizioni e le risorse da destinare ai corsi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari ("patentini");

considerato che, per quanto riguarda la Regione Piemonte, Direzione Sanità, la deliberazione della Giunta Regionale n. 7-10295 recante del 5 agosto 2003, "Disposizioni di attuazione del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" individua, tra l'altro:

- nel Sindaco l'autorità sanitaria competente per il rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti ed alla istituzione e gestione dei relativi depositi e locali nonché per la ricezione delle notifiche della presenza di depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- nel Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) la struttura competente:
  - all'organizzazione dei corsi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori addetti alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti;
  - al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

tenuto conto che la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo (ora "Servizi alle Imprese") con Determinazione Dirigenziale n. 369 del 24.4.2012 "D.P.R. 290/2011 artt. 25, 26 e 27 – Disposizioni per il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura classificati molto tossici, tossici e nocivi (patentini)" ha approvato le disposizioni regionali relative al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura classificati molto tossici, tossici e nocivi (patentini), tenuto conto, quanto alle competenze, della L.R. n. 17/99, art. 2 comma 1 che conferisce alle Province la funzione relativa al rilascio o rinnovo dei "patentini", e dell'art. 6 comma 1 lettere a) e b) che

riservano alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione di norme, disposizioni e direttive in materia;

considerato, inoltre, che la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo (ora “Servizi alle Imprese”) con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 24.4.2012 “Dir. Form.ne per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro periodo 2010-12 di cui alla D.G.R. n. 65-899 del 25/10/10. Rettifica D.D. n. 1446 del 29.11.10. Approvazione Bando Regionale formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura. Corsi sul rischio chimico propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi (“patentino”)” ha approvato il Bando regionale, per il periodo 2012-2013, per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura ed in particolare la realizzazione di corsi sul rischio chimico propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’acquisto ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura classificati molto tossici, tossici e nocivi (patentini) per il periodo 2011-2012, approvando altresì le modalità operative ai sensi del D.P.R. 290/2011 artt. 25, 26 e 27;

rilevato che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.lgs. 150/2012, la Regione Piemonte è l’autorità responsabile, a livello territoriale, dell’istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema di formazione e del rilascio delle autorizzazioni per gli utilizzatori professionali, per i distributori e per i consulenti;

considerato che, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.lgs. 150/2012, a decorrere dal 26 novembre 2015, data dell’entrata a regime del nuovo sistema di formazione, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego di prodotti fitosanitari, per poter esercitare la loro attività dovranno essere in possesso dei nuovi certificati previsti dagli articoli 8 e 9 del citato D.lgs. 150/2012;

visto che, per quanto riguarda la regione Piemonte, entro l’anno 2013 sono in scadenza circa n. 300 autorizzazioni già rilasciate per le medesime finalità agli utilizzatori professionali ai sensi delle disposizioni regionali sopra citate ed in attuazione del D.P.R. 290/2001 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, ora parzialmente abrogato;

tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 26 “Abrogazioni e disposizioni transitorie” del citato D.lgs. 150/2012 sono state abrogate:

1. le disposizioni di cui agli articoli 27 e 24, comma 3 del menzionato d.p.r. 290/2001;
2. le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del medesimo d.p.r. 290/2001, fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4, del decreto legislativo 150/2012;

visto che il citato D.lgs. 150/2012 prevede agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4 di fare salve fino alla loro scadenza le abilitazioni alla vendita e, rispettivamente, le abilitazioni all’acquisto di prodotti fitosanitari rilasciate ai sensi del D.P.R. 290/2001, ma non prevede alcuna norma transitoria per le suddette autorizzazioni scadute o per quelle in scadenza nel corso dei prossimi mesi, che non trovano possibilità di rinnovo prima dell’istituzione del nuovo sistema di formazione;

considerato, inoltre, che il citato D.lgs. 150/2012 non prevede alcuna norma transitoria riguardante le modalità di rilascio di nuove autorizzazioni alla vendita o all’acquisto di prodotti fitosanitari a seguito di richieste presentate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2012 e fino all’attivazione dell’istituendo nuovo sistema di formazione;

atteso che questo vuoto normativo relativamente al periodo di transizione/vacanza, precisamente in riferimento alla gestione delle richieste di abilitazione presentate dopo l'entrata in vigore del D.lgs 150/2012 e fino all'attivazione del nuovo regime e alla gestione dei rinnovi delle abilitazioni che scadranno prima dell'attivazione del nuovo regime, pregiudicherebbe l'attività professionale degli operatori regionali;

rilevato, inoltre, che, come si desume dalle previsioni di cui agli artt. 22 ("Rilascio dell'autorizzazione") e 25 ("Autorizzazione all'acquisto") del D.P.R. 290/2001 che non sono state oggetto di abrogazione da parte dell'art. 26 "Abrogazioni e disposizioni transitorie" del citato D.lgs. 150/2012, anche nel periodo di vacanza permane comunque l'obbligo in capo alle autorità regionali di garantire il rilascio delle abilitazioni sia all'acquisto che alla vendita;

tenuto conto che le norme previgenti all'entrata in vigore del D.lgs. 150/2012, ivi comprese le sopra citate disposizioni regionali, sono coerenti con la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

considerato pertanto che, nelle more dell'adozione del PAN previsto dal citato art. 6 del D.lgs. 150/2012, si rende necessario garantire il rilascio dei il rinnovo delle abilitazioni secondo la normativa regionale previgente;

rilevato che le abilitazioni sia all'acquisto sia alla vendita, in base al D.P.R. 290/2001 ed al Dlgs 150/2012, hanno validità per cinque anni, sia per quanto attiene il primo rilascio, sia per quanto attiene il rinnovo;

preso atto che, in base all'art 8, comma 5, ed all'art. 9, comma 4, del D.lgs 150/2012 sono fatte salve, fino alla loro scadenza le abilitazioni alla vendita nonché le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del D.P.R. 290/2001 e successive modificazioni;

specificato che quanto definito al precedente paragrafo deve ritenersi valido sia per il primo rilascio, sia per il rinnovo;

preso atto che l'istituendo nuovo sistema di informazione differirà sostanzialmente dall'attuale;

valutata pertanto l'opportunità di richiedere un adeguamento obbligatorio ai soggetti cui sono state rilasciate/rinnovate l'abilitazione alla vendita o l'autorizzazione all'acquisto in base alle disposizioni transitorie di cui al presente atto, fermo restando che le stesse abilitazioni/autorizzazioni rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza;

ritenuto infine necessario attendere l'approvazione del provvedimento di adozione del PAN per istituire, a livello regionale, il nuovo sistema di formazione per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, per i distributori e per i consulenti, come previsto dall'art. 7, comma 3, del D.lgs. 150/2012;

tenuto conto ed in linea, per quanto riguarda la Direzione Agricoltura, con la Scheda Spending Review denominata "Revisione finanziamento regionale ed organizzazione corsi finalizzati al rilascio ed al rinnovo dei "patentini" per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. 290/2001";

tenuto conto che la realizzazione dei corsi per il rilascio delle autorizzazioni all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari per l'anno 2013, è finanziata con i fondi della "2^ Direttiva

Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro – Periodo 2012-2014”, fino ad un massimo di €300.000,00; iscritti sulla UPB 1500;

valutata l’indisponibilità di risorse sul Bilancio Regionale di previsione (approvato con L.R. n. 9 del 7 maggio 2013) da destinare al rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto dei prodotti fitosanitari, si ritiene di indirizzare il percorso verso l’autoapprendimento da parte degli utenti interessati, in quanto tale percorso non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

precisato che per “autoapprendimento” si intende la possibilità data all’utente, in alternativa alla frequenza dei corsi in aula, di potersi preparare in proprio per sostenere l’esame, utilizzando materiale didattico predisposto dalla Regione, presente on line sul portale regionale o in formato cartaceo;

considerato, invece, che i costi per la realizzazione dei corsi ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sono a carico dei rivenditori, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 7-10295 del 5 agosto 2003, e non comportano oneri a carico del Bilancio regionale;

per quanto illustrato in premessa, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

di disporre che, nelle more dell’istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 e dell’attivazione del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall’art. 6 del medesimo decreto legislativo, il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e delle autorizzazioni all’acquisto e all’impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, continui ad effettuarsi secondo la previgente normativa, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 290/2001 e che le predette autorizzazioni e certificati sono valide fino alla loro naturale scadenza, fermo restando l’adeguamento obbligatorio all’istituendo nuovo sistema di informazione;

la realizzazione dei corsi per il rilascio delle autorizzazioni all’acquisto ed all’impiego dei prodotti fitosanitari per l’anno 2013, è finanziata con i fondi della “2^ Direttiva Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro – Periodo 2012-2014”, fino ad un massimo di € 300.000,00; iscritti sulla UPB 1500;

l’aggiornamento richiesto per il rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto dei prodotti fitosanitari, verrà effettuato dagli utenti interessati tramite un percorso di autoapprendimento;

viene dato mandato alla Direzione Agricoltura di predisporre gli atti di indirizzo per quanto riguarda il rinnovo/rilascio, rispettivamente, delle autorizzazioni all’acquisto ed all’impiego dei prodotti fitosanitari sulla base delle disposizioni di cui ai punti 1), 2), 3);

viene dato mandato alla Direzione Sanità, in applicazione del punto 1 della presente nonché della D.G.R. n. 7-10295 del 5 agosto 2003, di predisporre eventuali atti di indirizzo per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)